



COMUNE DI MALESCO



Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Ordinanza n. 14/11

Malesco, li 22.08.2011

MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO, PER USO PRIVATO

IL SINDACO

- Visto il R.D. 27.07.1934 n. 1265 T.U.L.P.S.;
- Visto il R.D. 20.12.1928 n. 5298 art. 13;
- Vista la L. 23.12.78 n. 833;
- Visti i Reg. CE 852 e 853/2004;
- Vista la L.R. 26.10.82 n. 30;
- Vista la Circolare GR del 02.04.1985 n. 5;
- Visto il D.L.vo 19.02.1992 n. 142;
- Visto il D.L.vo del 18.08.2000 n. 267 art.54 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Vista la comunicazione dell'A.S.L. V.C.O. n. 209, S.C. Igiene Alimenti di O.A., Prot n. 50117/11 del 25.07.2011 che prevede una revisione dell'attuale regolamentazione delle macellazioni dei suini a domicilio per autoconsumo;

ORDINA

Che la macellazione dei suini a domicilio, consentita, in via straordinaria, su tutto il territorio comunale e solo per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 marzo 2012, si svolga nel rispetto delle seguenti prescrizioni igienico sanitarie:

- 1. La macellazione deve avvenire in luogo idoneo, nel rispetto del benessere animale e delle minime norme igieniche sanitarie;**
- 2. La macellazione a domicilio dei suini è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo ove effettuare le operazioni di macellazione; l'eventuale trasporto deve avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere ed il trasporto degli animali;**
- 3. I privati che non dispongano di un luogo idoneo per la macellazione, dovranno fare riferimento ad un macello autorizzato;**
- 4. La macellazione è consentita per un numero massimo di due suini per nucleo familiare; casi particolari verranno esaminati di volta in volta dal medico veterinario competente;**
- 5. In caso di macellazioni non autorizzate saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente e le carni saranno avviate alla distruzione;**
- 6. E' vietata la vendita di carni suine provenienti da animali macellati a domicilio.**

Tutti coloro che intendono macellare suini a domicilio, sono tenuti a comunicare, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, alla S.C. Servizio veterinario Igiene Alimenti di O.A. dell'A.S.L. V.C.O., giorno e ora della macellazione.

Le comunicazioni devono essere effettuate presentandosi personalmente negli Uffici dei Distretti dell'A.S.L. V.C.O. competenti per territorio nei giorni lavorativi e nelle ore sotto indicate e non potranno in ogni caso essere inoltrate telefonicamente:

DISTRETTO DI DOMODOSSOLA dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

All'atto dell'avviso l'interessato dovrà fornire i dati necessari per la fatturazione dell'importi previsto per l'esecuzione dell'esame trichinoscopico da parte dell'Istituto di Vercelli, contestualmente gli verranno consegnati i bollettini di pagamento della tariffa prevista per l'esame e, se richiesta, per la visita ispettiva a domicilio.

La tariffa per l'esecuzione dell'esame trichinoscopico è di Euro 6 (sei) per il primo capo e di Euro 12 (dodici) per i capi successivi. Nel caso venga richiesta la visita ispettiva a domicilio, l'importo dei diritti sanitari è fissato in Euro 12,24 indipendentemente dal numero di capi macellati, che comunque non può superare la quota prevista per nucleo familiare.

All'atto della comunicazione presso gli Uffici del Servizio veterinario, verranno forniti agli interessati le istruzioni relative alle nuove modalità di erogazione del servizio.

Coloro che macellano il suino presso i macelli autorizzati, non sono tenuti a darne comunicazione.

I contravventori alle prescrizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma delle disposizioni vigenti con le previste sanzioni amministrative, fatti salvi più gravi reati che comportano la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Il personale medico e tecnico veterinario dell'A.S.L. V.C.O. , i Carabinieri, gli Agenti di Polizia Locale e del Corpo Forestale dello Stato sono tenuti a far osservare la presente Ordinanza.

***IL SINDACO
(F.to BARBAZZA Enrico)***